



Roma, 05/02/2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e
Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Nota operativa n. 02

OGGETTO: Aggiornamento indici per il calcolo dei trattamenti di quiescenza.

PREMESSA.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'art. 7, comma 4 - del decreto legislativo 30-12-92, n. 503, accertato dall'ISTAT per l'anno 2009, è pari al 0,7 per cento.

Si riportano, pertanto, gli indici aggiornati per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative.

A) RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI (QUOTA B DI PENSIONE)

INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 503/92			
Anno	Base 100 = 1992	Base 100 = 1995	Variazione %
1992	100		
1993	104,2		+ 4,2
1994	108,3		+ 3,9
1995	114,1	100	+ 5,4
1996	118,5499	103,9	+ 3,9
1997	120,6037	105,7	+ 1,7
1998	122,7716	107,6	+ 1,8
1999	124,7113	109,3	+ 1,6
2000	127,9061	112,1	+ 2,6
2001	131,3291	115,1	+ 2,7
2002	134,5239	117,9	+ 2,4
2003	137,8328	120,8	+ 2,5
2004	140,5712	123,2	+ 2,0
2005	142,9673	125,3	+ 1,7
2006	145,8198	127,8	+ 2,0
2007	148,3300	130,0	+ 1,7
2008	153,1222	134,2	+ 3,2
2009	154,1491 *	135,1 **	+ 0,7

Esempi di calcolo:

$$** 134,2 + \frac{(134,2 \times 0,7)}{100} = 135,1$$

$$* \frac{153,1222 \times 135,1}{134,2} = 154,1491$$



B) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO.

Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato ad Euro 42.364,00 per l'anno 2010. Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le seguenti fasce retributive:

Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2010			
Retribuzione		Aliquota pensionistica	
fino ad Euro	42.364,00	2 %	
oltre ad Euro	42.364,00	1,60 %	
fino ad Euro	56.344,12	(abbattimento del 20 %)	
oltre ad Euro	56.344,12	1,35 %	
fino ad Euro	70.324,24	(abbattimento del 32,5 %)	
oltre ad Euro	70.324,24	1,10 %	
fino ad Euro	80.491,60	(abbattimento del 45 %)	
oltre ad Euro	80.491,60	0,90 %	
		(abbattimento del 55 %)	


C) MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall'1-1-96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 0,7 per cento, è pari, per l'anno 2010, ad Euro 92.147,03.

Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95			
Anno	Importo Euro	Anno	Importo Euro
1996	68.172,31	2004	82.400,54
1997	70.881,03	2005	84.048,55
1998	72.035,41	2006	85.477,37
1999	73.332,23	2007	87.186,91
2000	74.505,62	2008	88.669,08
2001	76.442,85	2009	91.506,49
2002	78.506,61	2010	92.147,03
2003	80.390,77		

Tanto si comunica, anche al fine dell'aggiornamento delle tabelle riportate nel pacchetto applicativo in uso, necessario per la determinazione degli importi di pensione da corrispondere.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gola





00142 Roma – Via Ballarin 42 – tel. 0651017626 fax 0651017625
www.inpdap.gov e – mail: dctrattpensuff1@inpdap.it